

Fascicolo Informativo

Modello 35001 - Edizione Giugno 2012

Contratto di Assicurazione Motocicli e Ciclomotori

Responsabilità Civile verso Terzi, Furto e Incendio,
Tutela Legale, Assistenza Stradale



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Servizio Clienti:

848 580 612

Lun-Sab 8.30-19.30

Indice

Introduzione pag. 1

Nota Informativa pag. 1

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione pag. 1 della Nota Informativa

B. Informazioni sul contratto pag. 1 della Nota Informativa

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 della Nota Informativa

Glossario pag. 6

Informativa Privacy pag. 8

Condizioni di Assicurazione pag. 9

Condizioni generali di Assicurazione pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 2 - Furto e Incendio pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 3 - Tutela Legale pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione

Sezione 4 - Assistenza Stradale pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione

Consigli utili in caso di sinistro pag. 32

Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di assicurazione**


con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia.

Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 6)

che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**.

Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**.

Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di**

considerare con particolare attenzione, così come i paragrafi contrassegnati dal simbolo .

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per Motocicli e Ciclomotori

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile calcolare un preventivo chiamando il Servizio Clienti al n. 848.580.612 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o collegandosi al sito internet www.zurich-connect.it.

Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia, è gratuito.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

ZURITEL S.p.A. è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'albo Gruppi Isvap il 28.05.08 al n. 2.

Sede legale e Direzione: Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

Telefono: +39 0259661

Fax: +39 0226622212

E-mail: info@zurich-connect.it

Sito internet: www.zurich-connect.it

Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A., Compagnia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in milioni di Euro pari a 40,7, così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 5,8 milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 1,35 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:

- **durata annuale**
- **senza tacito rinnovo**
- **senza obbligo di disdetta**

Le garanzie prestate sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 9).

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dal contratto, come stabilito dall'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10).

3. Coperture assicurative offerte

La Compagnia offre le seguenti garanzie:

- **Responsabilità Civile**
- **Furto e Incendio**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza Stradale**

Responsabilità Civile – Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria **Bonus/Malus** a copertura dei danni causati a terzi dal **Contraente** durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di **premio** crescenti dalla 1ª alla 18ª classe, definiti dall'art. 1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17). In assenza o in presenza di sinistri avvenuti nel **periodo di osservazione**, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l'eventuale riduzione o maggiorazione del premio.

Per la determinazione della classe di **conversione universale CU** e per la relativa corrispondenza della **classe di merito di Compagnia** si rinvia agli artt.1.9 e 1.10 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16), mentre per l'evoluzione delle classi di merito sia della classe universale CU sia della classe di Compagnia, si rinvia alla Tabella n. 1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) e Tabella n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Ciclomotori e Motocicli.

⚠ **Avvertenza:** per "Rivalsa" si intende l'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione volte a recuperare le somme pagate dalla Compagnia ai terzi danneggiati. L'azione di rivalsa è operante in tutti i casi espressi nell'art.1.3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14) a cui si rinvia.

Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata) – Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli **accessori di serie** stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di **Furto** (commesso o tentato), **Rapina**, e in caso di **Incendio**, **Scoppio** ed **Esplosione**.

⚠ **Avvertenza:** Questa copertura è prevista con differenti livelli di **Scoperto** come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22) a cui si rinvia e con le esclusioni previste all'art. 2.3.

Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.

⚠ **Avvertenza:** La presente copertura è prevista con il **massimale** specificato nell'art.3.1 della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23).

Assistenza Stradale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia in collaborazione con **Europ Assistance Italia S.p.A.**, garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il **veicolo** o per le persone trasportate. In caso di **sinistro** l'Assicurato deve rivolgersi diretta-

mente alla **Centrale Operativa** che provvede all'erogazione delle prestazioni, come specificato nell'art. 4.1 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26).

⚠ **Avvertenza:** La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, C.1 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pag. 26).

Informazioni comuni a tutte le garanzie

⚠ **Avvertenze:**

- La **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile, a carico dell'Assicurato, per ciascun **sinistro**. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.
- Lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto.

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano le seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Franchigia	1.500,00 euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Franchigia	8.500,00 euro

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Massimale	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Scoperto 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo scoperto	500,00 euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Scoperto	9.000,00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno	3.000,00 euro
Scoperto 10%	300,00 euro
Importo di minimo scoperto	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno	
- Importo di minimo scoperto	2.500,00 euro

⚠ **Avvertenze:**

- Il contratto di polizza non opera durante la partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- In caso di pagamento frazionato del **premio** (ad esempio se il premio di polizza gode di frazionamento semestrale) e di mancato versamento della rata successiva dovuta dal Contraente alla scadenza convenuta, l'**assicurazione** viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del periodo di copertura già pagato sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento

tardivo. Il pagamento successivo non potrà in alcun caso produrre un effetto retroattivo della garanzia.

3.1 Estensioni della copertura

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria come specificato negli artt. 1.7 e 1.8 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 15) a cui si rinvia.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Ai sensi dell'art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell'eventuale sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell'art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14) cui si rinvia.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

⚠ Avvertenze:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma e le relative conseguenze sulla perdita del diritto all'indennizzo o cessazione dell'assicurazione si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti il proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata cui si dichiara di aderire, come specificato nell'art.5 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.
- Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora in corso di contratto si verificano mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il **Contraente** e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898), come specificato negli artt.5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10) a cui si rinvia.

Esempio: in caso di cambio di residenza il **Contraente** ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia il mutamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio può essere annuale o semestrale.

Le modalità di pagamento del premio consentite sono: carta di credito, bollettino di conto corrente postale e bonifico bancario. **Qualora il contratto preveda un pagamento rateale e il Contraente abbia dichiarato, all'atto della stipula, di voler effettuare il pagamento tramite carta di credito, la modalità indicata per il versamento della prima rata viene estesa automaticamente anche al pagamento delle rate successive, con addebito dell'importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza specifica comunicazione al Contraente.**

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla **tariffa** e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, qualora presente. **In caso di contratto con frazionamento semestrale è prevista una maggiorazione dell'8% del premio annuo.**

⚠ Avvertenze:

- In caso di sostituzione del **veicolo** nell'ambito della forma tariffaria **Bonus/Malus**, e quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato, la Compagnia è tenuta a restituire la parte di premio della sola garanzia R.C. Auto non usufruita. Il rimborso è pari alla parte di premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data dell'ultima rata di premio pagata al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il **Contraente** richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. **La sostituzione prevede il pagamento di 15,00 Euro lordi a titolo di diritti di sostituzione, come specificato nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10) a cui si rinvia.**
- Il premio può essere oggetto di sconti qualora il **Contraente** rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di sconti concessi dalla Compagnia stessa.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al **Contraente** almeno 30 giorni prima della scadenza annuale l'attestato di rischio e una comunicazione scritta in cui viene ricordato al **Contraente** che il Servizio Clienti è a disposizione per fornire qualsiasi informazione sul **premio** di rinnovo con il dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente e ogni altra informazione prevista dalle disposizioni vigenti.

Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla documentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, provveda a riclassificare la classe di merito, ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

8. Attestazione dello Stato del Rischio – Classe di merito

La Compagnia provvede ad inviare, a mezzo posta,

Contraente (a mezzo posta) l'Attestazione dello Stato del Rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale e almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Compagnia. La validità dell'Attestazione dello Stato del Rischio è di 60 mesi.

Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegnazione della **classe di merito universale** anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia agli artt. 1.9, 1.10 e 1.11 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 16-20) a cui si rinvia.

⚠ **Avvertenza:** La **classe di merito di conversione universale** CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal **contratto** di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

10. Regime fiscale

Responsabilità Civile

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alla garanzia in oggetto le imposte nella misura stabilita dalla legge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.

Altri Rischi Diversi

Le garanzie riportate di seguito scontano l'Imposta secondo le rispettive aliquote indicate:

- Furto e Incendio: 13.5% del premio imponibile
- Tutela Legale: 12.5% del premio imponibile
- Assistenza: 10.0% del premio imponibile

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Procedura per il risarcimento del danno

Premesso che i Ciclomotori coinvolti nel sinistro devono essere tutti targati secondo il nuovo regime di targatura, entrato in vigore il 14 Luglio 2006, nel caso l'Assicurato sia coinvolto in un **sinistro** avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di

Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 Luglio 2006; l'Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione (pag. 32) a cui si rinvia.

⚠ **Avvertenza:** il **Contraente** deve denunciare il sinistro telefonicamente e, come prescritto dall'art.1913 del Codice Civile e dall'art.143 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per informazioni sul centro di liquidazione sinistri di competenza, si può consultare la sezione 'Gestione Sinistri' sul sito internet della Compagnia www.zurich-connect.it.

Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di **risarcimento** entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al **veicolo**, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art.148 del **Codice delle assicurazioni private**, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alla Compagnia di assicurazione del veicolo del responsabile del sinistro.

⚠ **Avvertenza:** In caso di denuncia di sinistro riguardante le coperture Auto Rischi delle R.C., il **Contraente** deve osservare i termini e le modalità specificate nell'art.14 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.

⚠ **Avvertenza:** La **Compagnia**, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della collaborazione di DAS S.p.A, come specificato negli artt.3.6, 3.7, 3.8 della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza Stradale, si avvale della collaborazione di Europe Assistance Italia S.p.A, come specificato nell'art. 4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26) a cui si rinvia.

12. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di **sinistro** con veicoli esteri l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione a cui si rinvia.

13. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati

In caso di sinistro con **veicolo** non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Per evitare eventuali maggiorazioni del premio derivanti da responsabilità nel sinistro occorso, il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della polizza.

15. Accesso agli atti dell'Impresa

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell'Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere inoltrata se il danneggiato ha già ricevuto un'offerta di risarcimento o se la Compagnia abbia comunicato la propria intenzione di non formulare offerta precisandone i motivi. Il richiedente può inoltrare la richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia; in caso contrario può rivolgere le proprie doglianze direttamente all'ISVAP.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP):

Si possono presentare i reclami su:

a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata data l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo.

Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

Zuritel S.p.A.

Servizio Clienti / Reclami

Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano

Telefono n. 02/59662510 (lun-ven 8.30-13.00)

Fax n. 848.588.548 al costo di una sola chiamata urbana

E-mail: reclami@zurich.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

I.S.V.A.P.

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax numero: 06/42.133.745/353

Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. L'ISVAP effettua la necessaria istruttoria, darà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

17. Altre informazioni precontrattuali

Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione nella persona del sig. Fabio Biffi.

Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito www.zurich-connect.it, nella sezione 'Documenti'.

Zurich Connect è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 06/2012.

Il rappresentante legale

Camillo Candia



Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - È quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Bonus/malus - formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe. In assenza o in presenza di sinistri avvenuti nei "periodi di osservazione" si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.

Centrale operativa - è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall'Attestazione dello Stato del Rischio (Attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Classe di merito "CU" - È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU), ex classe "CIP" di cui all' - Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale Classe è risultante dall'Attestazione dello Stato del Rischio (Attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurichet S.p.A..

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite

che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Degrado d'uso - Il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art.20 delle "Condizioni di Assicurazione").

Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Croazia, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Fatto illecito - Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - il Sinistro, subito dal Veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a negligenza, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, vio-

lenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Insoergenza (del sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di Decorrenza della polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia; nella Responsabilità Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.

In viaggio - Qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.

Invalità permanente - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).

Optionals e accessori non di serie - Le installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie. Sono compresi i sistemi di navigazione satellitare.

Periodo di osservazione

- Sinistri con responsabilità principale:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente
- Sinistri con responsabilità paritaria:
- il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel quinquennio dell'Attestato di rischio.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Pra - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato ascritto.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la de-

tiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, pre-intenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rinfonderle.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del sinistro, con il limite della somma assicurata.

Valore assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore Commerciale al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale - È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - autoveettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozetta, che non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li; motociclo di oltre 50 cc e, limitatamente alla forma "Standard" il ciclomotore fino 50 cc, regolarmente assicurati con polizza RCA.

Il testo del Glossario è aggiornato al 06/2012.

Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei suoi dati personali al fine di poterle fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (di seguito, il "Codice") forniamo pertanto l'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali.

1. Finalità assicurative

I suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, i suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi. Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite

dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Società intestataria del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurativa di cui al precedente paragrafo 1, i suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota⁴. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

5.3 I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta via Posta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: **Ufficio Privacy Zurich**, Via Benigno Crespi, 23, 20159 - Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2210 o via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zurich-connect.it

Note

1. L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3. Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,

tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Preventivazione/Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per

rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

4. Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investments Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Consortium S.C.A.R.L. tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia e pagare il premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria. La ricevuta diversamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. **È fatto salvo il diritto della Compagnia di verificare, prima dell'emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestazione dello Stato del Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa (art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209).**

In caso di contratto con **frazionamento semestrale** è prevista una **maggiorazione del 8% del Premio annuo**. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente abbia dichiarato, all'atto della stipula, di eseguirlo tramite carta di credito, **anche le rate successive sono pagate con le medesime modalità addebitando il relativo importo 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.**

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. Le coperture sono operanti fino alle ore 24 della scadenza, senza alcuna tacita proroga. La Compagnia tut-

tavia mantiene operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre il suddetto termine al pagamento del Premio di cui alla proposta di rinnovo predisposta autonomamente dalla Compagnia ai sensi del seguente art. 10. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. **In caso contrario la copertura assicurativa ha effetto:**

1. Per i pagamenti a mezzo carta di credito, dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio;
2. Per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale dalle ore 24 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
3. Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dalle ore 24 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a condizione che la stessa sia successiva alla data

in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa, sempreché sia stato pagato il Premio di Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il Premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l'indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all'art. 1901 C.C.. In caso di pagamento frazionato del Premio, se il

Contraente non paga i premi successivi alle scadenze convenute, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Il pagamento tardivo del Premio scaduto non potrà in alcun caso non produrre un effetto retroattivo della copertura.

Art. 3 - Sostituzione di polizza

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto:

- A. il pagamento di 15,00 Euro lordi a titolo di diritti di sostituzione;
- B. il rimborso della parte di premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio, salvo quanto previsto dall'art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente è tenuto a restituire (presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.) il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione "Documenti".

Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del Veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata dichiarato di aderire.

Qualora in corso di contratto si verificino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). **Nei casi in cui sia applicabile l'articolo 144 2° comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che**

abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario

Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.

In mancanza di comunicazione, si applicherà il disposto del precedente art. 5.

Art. 7 - Esclusione

L'Assicurazione non è operante durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Per quanto riguarda la sola Sezione 3) "Tutela Giudiziaria" l'Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata di Premio successiva all'emissione del contratto. **Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.**

Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistri,

il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza contrattuale, la **Compagnia può proporre** al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di polizza e di premio. Le condizioni di premio terranno conto della Tariffa di Responsabilità Civile in vigore il giorno di decorrenza del contratto, nonché delle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di aderire al nuovo contratto.

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del Veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.

Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto - conto vendita

A. In caso di **trasferimento della proprietà del veicolo** il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):

1. nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l'Attestazione dello Stato del Rischio.

2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:

- qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, **in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio**, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde** in suo possesso.
- qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde alla Compagnia, unitamente ad una copia dell'atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso viene effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato**

dal momento della cessazione del rischio.

Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del Veicolo assicurato la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA.

B. In caso di **demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo**, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e **a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde.**

La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del Rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all'ACI o al PRA.

C. In caso di Veicolo consegnato in conto vendita:

1. Qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro Veicolo di sua proprietà, **in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario.** Il Contraente è tenuto a **distruggere il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.** Qualora il Veicolo consegnato in "conto vendita" non fosse alienato e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, **deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata all'atto della consegna in conto vendita.**

2. Qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della polizza con rimborso del premio non goduto, **il Contraente stesso è tenuto a restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde alla Compagnia, unitamente ad una copia di messa in conto vendita.** La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). **Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata ed è calcolato dal momento della cessazione del Rischio.**

Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione

Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (certificato di assicurazione, contras-

segno e carta verde), è tenuto all'integrale rimborso degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale Risarcimento o Indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del Veicolo precedentemente Assicurato.

Art. 13 - Furto totale del Veicolo

In caso di Furto totale del Veicolo assicurato il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata denuncia All'autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato, il rateo di Premio della garanzia R.C.Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di premio pagata. Qualora il Furto avvenga nei quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

Art. 14 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l'evento al numero 800.247247 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni.

In caso di Sinistro RCA, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole d'incidente Denuncia di sinistro" approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).

Se il Sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.

Nei casi di Furto, Rapina, deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare

per il risarcimento del terzo danneggiato.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Le seguenti condizioni sono valide unicamente per le seguenti sezioni: 2) Furto e Incendio

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
- (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole Sezioni
- derivanti da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara.

Art. 18 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In tale caso deve darne immediata comunicazione alla Compagnia entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che

gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio.

Art. 19 - Degrado d'uso

Si definisce **degrado d'uso** il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Art. 20 - Valore a nuovo

La liquidazione del danno totale o parziale viene effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, ove il Sinistro si sia verificato entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 21 - Forma di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata A VALORE TOTALE: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

Questa forma di Assicurazione comporta l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del C.C..

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale del Veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro. Rientra nella perdita totale del Veicolo l'ipotesi per cui le spese di riparazione siano superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro.

Pertanto **in caso di liquidazione del Valore commerciale del Veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del Veicolo danneggiato**. In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del Veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del Degrado d'uso (vedi art. 19 - Degrado d'uso), quando applicabile.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro e il valore residuo dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà

conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore Assicurato.

Art. 23 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta spetta al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria su richiesta della parte più diligente.

Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole. Limitatamente alla garanzia Furto, sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità competente e abbia fornito tutte le chiavi originali del veicolo, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa esibizione della scheda di perdita di possesso, dell'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e della fattura (nel caso in cui non venga fornito di serie) relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza. **La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.**

Art. 25 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo minimo indicato in Polizza (ove previsto).

Art. 26 - Diritto di surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all'art. 1916 del C.C., nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura in conformità alle norme della Legge e del regolamento, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i Rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto

Ai sensi dell'art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l'Assicurazione non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del Veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatore nel caso di Veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)

- in caso di dolo del conducente
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare Risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del responsabile del danno nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere a sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostituita verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o contrassegno, la Compagnia provvederà ad inviarli al Contraente contestualmente al pagamento dell'eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato, il contrassegno e la Carta Verde della Polizza sostituita.

La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.

La sostituzione della Polizza, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l'evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.

Per il rilascio di duplicati si provvederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Art. 1.5 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale controverta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.6 - Cessione del credito

Le parti pattiscono che, ai sensi dell'art. 1341-1342, comma 2, Codice Civile, il Contraente non può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a

meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 1.7 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)

La Compagnia assicura i Rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria qui di seguito indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza dei Massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.

1.7.1 - Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

1.7.2 - Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo identificato in polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

1.7.3 - Ricorso terzi

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del Veicolo, Esplosione o Scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 2° comma del D. Lgs. 209/2005. La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale suindicato.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;
- c) i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria.

Art. 1.8 - Condizioni aggiuntive valide per "Veicoli a motore"

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:

1.8.1. Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

1.8.2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 1.4 delle Condizioni specifiche relative alla Sezione "1"

a) La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 1.4 della Sezione "1", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario, (quando lo stesso non è conducente), del Veicolo indicato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.3 della Sezione "1".

b) La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia il tipo di Veicolo indicato in Polizza - al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) **limiterà la rivalsa ad un importo pari alla somma liquidata per il Sinistro, con il massimo di 2.500,00 Euro.**

1.8.3. Neo patentati - Patente non rinnovata

La Compagnia rinuncia - nel caso di Incidente stradale - all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del Veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.

Art. 1.9 - Determinazione della classe di conversione universale "CU"

Nel caso di polizze nuove **da stipulare in forma Bonus/Malus** relative a Veicoli precedentemente assicurati presso altra impresa e per le quali non è specificata nell'Attestato di Rischio la Classe "CU", così come nei casi di Veicoli precedentemente assicurati all'estero, si procederà alla determinazione della medesima secondo le regole seguenti:

a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la **Tabella A**.

Tabella A

Anni senza sinistri	Classi di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

c) non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa, di cui all'Attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

d) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

Art. 1.10 - Determinazione della classe di merito di Compagnia

La **Classe di merito di Compagnia**, per le Polizze nuove, sarà così determinata:

- in caso di prima immatricolazione del Veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applicherà la Classe di merito 14;
- in caso di Veicolo precedentemente Assicurato presso altra Impresa con regolare attestazione di rischio o precedentemente Assicurato all'estero con regolare dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, si applicherà la **Tabella B.1** e la **Tabella B.2**.

Tabella B.1

Classe "CU" di assegnazione	CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI AD USO PRIVATO					
	0 sinistri nei 5 anni più anno corrente	1 sinistro nei 5 anni più anno corrente		2 sinistri nei 5 anni più anno corrente	3 sinistri nei 5 anni più anno corrente	4 o più sinistri nei 5 anni più anno corrente
		Accaduto nei 2 anni più recenti più anno corrente	Accaduto negli ultim 3 anni			
01	01	3	2	5	9	18
02	02	4	3	6	10	18
03	03	4	4	7	11	18
04	04	6	5	8	12	18
05	05	7	6	9	13	18
06	06	8	7	10	14	18
07	07	9	8	11	15	18
08	08	10	9	12	16	18
09	09	11	10	13	17	18
10	10	12	11	14	18	18
11	11	14	12	15	18	18
12	12	15	13	16	18	18
13	13	16	14	17	18	18
14	14	17	15	18	18	18
15	15	18	16	18	18	18
16	16	18	17	18	18	18
17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18

Tabella B.2

Classe "CU"	CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI A NOLEGGIO O ADIBITI A SCUOLA GUIDA E PER I MOTOVEICOLI AD USO PROMISCUO						
	numero di sinistri nel quinquennio						
	nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	2 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	3 sinistri	3 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	4 o più sinistri
01	01 (*)	01	03	04	05	06	18
02	02	02	04	05	06	07	18
03	03	03	05	06	07	08	18
04	04	04	06	07	08	09	18
05	05	05	07	08	09	10	18
06	06	06	08	09	10	11	18
07	07	07	09	10	11	12	18
08	08	08	10	11	12	13	18
09	09	09	11	12	13	14	18
10	10	10	12	13	14	15	18
11	11	11	13	14	15	16	18
12	12	12	14	15	16	17	18
13	13	13	15	16	17	18	18
14	14	14	16	17	18	18	18
15	15	15	17	18	18	18	18
16	16	16	18	18	18	18	18
17	17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18

Art. 1.11 - Bonus/malus

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente e che si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe, come da tabella delle regole evolutive della Classe di "Conversione Universale".

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da conside-

rare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno di Decorrenza dell'Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All'atto della stipulazione del contratto la Classe di merito viene assegnata in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella **Tabella C**.

Tabella C

Situazione veicolo	Classe di conversione Universale "cu" di assegnazione	Documentazione Necessaria
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto	14	Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura – comma 4-bis dell'art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche) del veicolo della medesima tipologia. - Eventuale "Stato di famiglia"

Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi.	Classe “CU” risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche).
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi).	Classe “CU” risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi.	14	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente.
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente Assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma tariffaria a franchigia fissa e assoluta; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e integrazioni). - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto.
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione.	Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente assicurazione.	- Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e integrazioni). - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente.

Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi.	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14.	- Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea.
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi.	14	- Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea.
Già Assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi.	13	- Copia del contratto temporaneo - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea.
Già Assicurato in altra forma tariffaria (Franchigia fissa e assoluta).	Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	- Attestazione dello Stato del Rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.).
Assicurato all'estero	14 oppure con classe calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazione della classe di Conversione Universale CU.	Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo.
Veicolo già Assicurato con un'altra Compagnia di assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata.	- Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.).
Mancanza di attestazione o documentazione specifica o casi non espressamente indicati.	18	Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro 16 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di premio che sarà rimborsata dalla Compagnia).

Art. 1.12 - Attestazione dello Stato del Rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia rilascerà al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, l'Attestazione dello Stato del Rischio di cui all'art. 134 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 e s.m.i da cui risultano tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti. L'Attestazione dello Stato del Rischio viene inviato al Contraente, così come disposto dall'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di

clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del **periodo di osservazione**, la Compagnia rilascerà un'attestazione che contenga la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/malus, l'attestazione rilasciata dalla Compagnia contiene anche la **Classe di Conversione Universale "CU"** determinata secondo la scala **Bonus/Malus** di cui "Allegato 2" di Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente **Tabella n. 1**.

Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)

CU	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

L'assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avviene con le modalità previste dalla **Tabella n. 2**.

Tabella n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Motocicli uso privato

Classe "BM"	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri		1 sinistro		2 o più sinistri	
	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %
1	1	0,00%	4	7,30%	8	48,40%
2	1	-2,40%	5	10,80%	9	60,70%
3	2	-2,30%	6	18,00%	10	72,80%
4	3	-2,30%	7	24,70%	11	86,00%
5	4	-5,50%	8	30,70%	12	93,60%
6	5	-8,30%	9	33,00%	13	100,30%
7	6	-7,50%	10	35,50%	14	105,60%
8	7	-9,90%	11	34,50%	15	103,80%
9	8	-9,90%	12	33,50%	16	102,10%
10	9	-9,20%	13	36,80%	17	102,00%
11	10	-9,20%	14	37,80%	18	101,60%
12	11	-9,20%	15	37,60%	18	83,20%
13	12	-11,40%	16	34,20%	18	62,40%
14	13	-9,80%	17	33,10%	18	46,40%
15	14	-9,10%	18	33,10%	18	33,10%
16	15	-9,10%	18	21,00%	18	21,00%
17	16	-9,10%	18	10,00%	18	10,00%
18	17	-9,10%	18	0,00%	18	0,00%

*Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del premio sulla base dell' applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Tabella n. 3 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per i Ciclomotori uso privato

Classe "BM"	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri		1 sinistro		2 o più sinistri	
	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %
1	1	0,00%	4	0,30%	8	21,30%
2	1	0,00%	5	5,40%	9	27,10%
3	2	0,00%	6	10,50%	10	33,20%
4	3	-0,30%	7	15,40%	11	39,10%
5	4	-4,90%	8	15,00%	12	38,60%
6	5	-4,60%	9	15,00%	13	39,10%
7	6	-4,60%	10	15,00%	14	39,10%
8	7	-4,60%	11	15,00%	15	45,70%
9	8	15,00%	12	15,00%	16	51,70%
10	9	-4,60%	13	15,40%	17	93,50%
11	10	-4,60%	14	15,40%	18	130,90%
12	11	-4,60%	15	20,90%	18	120,40%
13	12	-21,10%	16	25,40%	18	109,60%
14	13	-4,60%	17	60,00%	18	100,00%
15	14	-8,90%	18	82,20%	18	82,20%
16	15	-8,30%	18	67,10%	18	67,10%
17	16	-25,20%	18	25,00%	18	25,00%
18	17	-20,00%	18	0,00%	18	0,00%

*Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del premio sulla base dell' applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Tabella n. 4 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Motocicli altri usi, Ciclomotori altri usi, Quadricicli, Motocarrozette e Motoslitte.

Classe "BM"	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
	0 sinistri		1 sinistro		2 o più sinistri	
	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %	Classe "BM"	*Variazione %
1	1	0,00%	4	15,10%	8	39,10%
2	1	-4,60%	5	15,30%	9	39,10%
3	2	-4,70%	6	15,10%	10	38,90%
4	3	-4,50%	7	15,20%	11	39,10%
5	4	-4,70%	8	15,10%	12	38,90%
6	5	-4,50%	9	15,20%	13	39,10%
7	6	-4,60%	10	15,20%	14	39,10%
8	7	-4,60%	11	15,10%	15	45,90%
9	8	-4,60%	12	15,20%	16	51,90%
10	9	-4,60%	13	15,20%	17	93,20%
11	10	-4,60%	14	15,20%	18	130,40%
12	11	-4,60%	15	20,90%	18	119,80%
13	12	-4,60%	16	25,80%	18	109,60%
14	13	-4,60%	17	60,00%	18	100,00%
15	14	-9,10%	18	81,80%	18	81,80%
16	15	-8,30%	18	66,70%	18	66,70%
17	16	-25,00%	18	25,00%	18	25,00%
18	17	-20,00%	18	0,00%	18	0,00%

*Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del premio sulla base dell' applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive del malus offrendo all'impresa, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. **Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta.**

La Compagnia non rilascerà l'attestazione nel caso di:

- **sospensione del contratto**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso**
- **cessione del contratto per alienazione del Veicolo assicurato a condizione che il periodo d'osservazione non sia stato concluso.**

Per il rilascio di duplicati la Compagnia provvederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Art. 1.13 - Classe di merito in caso di Furto totale del Veicolo

In caso di Furto del Veicolo assicurato, il Contraente può beneficiare della Classe di merito maturata su tale Veicolo, per assicurare altro Veicolo di sua nuova proprietà, **a condizione che l'emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all'assicuratore tutte le chiavi originali del Veicolo, l'Attestazione dello Stato del Rischio, copia della denuncia di Furto rilasciata dall'Autorità competente, una dichiarazione, resa ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C., che l'attestato non sia stato già impiegato per l'Assicurazione di un veicolo acquistato dall'assicurato in sostituzione del precedente, nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.**

Qualora il Veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell'ultimo periodo per il quale è stato pagato il premio, a partire dalle h 24 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.

Art. 1.14 - Riclassificazioni

A) Mancato invio o invio difforme di documenti

Qualora il Contraente non invii alla Compagnia:

- l'Attestazione dello Stato del Rischio in originale (se previsto)
- altra documentazione richiesta anche successivamente (ad esempio nel caso di documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà, viene successivamente richiesta copia del certificato di proprietà e/o del libretto di circolazione riportante l'avvenuto passaggio); o se la documentazione inviata dovesse riportare dati diversi da quelli comunicati e confermati al Contraente, **la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza.**

Il Contraente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a sinistri causati dal Veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l'Attestazione dello Stato del Rischio, con l'indicazione della corretta classe di merito.

B) A seguito di Sinistro

1. Sinistro senza seguito - La Compagnia nel caso in cui un Sinistro, che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del malus, venga successivamente eliminato come senza seguito, invierà contestualmente al domicilio del Contraente, l'attestazione del rischio aggiornata e rettificata, considerando il Sinistro come non avvenuto; la Compagnia allo stesso tempo dispone il conseguente rimborso dell'eventuale maggior Premio percepito.

2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del malus, la Compagnia procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti eventuali conguagli del Premio.

Art. 1.15 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nella interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.

Sezione 2

Furto e Incendio

(garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e solo gli Accessori di serie, il cui valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", e stabilmente fissati sul veicolo, contro i Rischi:

- **Furto** (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso

- **Incendio**, Esplosione e Scoppio e azione del fulmine.

Non sono compresi in garanzia gli apparecchi auto-radio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) anche se stabilmente fissati sul veicolo.

La garanzia Furto e Incendio prevede un livello di scoperto nella misura del 25%, con i minimi applicati rispettivamente di 100,00 Euro per i ciclomotori e 250,00 Euro per i motocicli.

Art 2.2 - Recuperi Furto

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore degli enti recuperati, quantificato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Se il veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo.**

Se invece, l'Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli si obbliga a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo autorizzandola a trattenerne il ricavo a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo e impegnandosi a conferirle, all'uopo, la necessaria procura; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavo è ripartito con l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura, sono a carico della Compagnia.

Art. 2.3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni nelle "Condizioni di Assicurazione" l'assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivanti da:

- semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- Furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozze se non avvenuti congiuntamente al Furto del Veicolo stesso
- Furto di ciclomotori, motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio
- Furto degli apparecchi autoradio/CD/video installati su ciclomotori, motocicli.

Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)

2.4.1. - Incendio da tumulti popolari

L'Assicurazione vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.

2.4.2. - Circolazione abusiva

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2.4.3. - Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al Veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei "Valori assicurati" per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Sezione 3

Tutela Legale

(garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale, si avvale di: **D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**, con sede in Verona - Via IV Novembre, 24 (di seguito denominata D.A.S.)
Numero Verde **800.04.01.01** oppure
+39(045)8372632
fax +39(045)8351023

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, nei limiti del massimale di 10.000,00 Euro e delle condizioni previsti in Polizza, **assicura** il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di assistenza stragiudiziale
- per l'intervento di un legale
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.)
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- di giustizia
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- di indagini per la ricerca di prove a difesa
- per la redazione di denunce, querelle, istanze all'Autorità Giudiziaria
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere definita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 3.2 - Forme di garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
- e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro.**
- f) Inoltre la Compagnia riconoscerà al Contraente, qualora

subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di disposizioni del Nuovo Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:

- il rimborso delle spese sostenute, **fino ad un massimo di 500,00 Euro** per la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti
- il rimborso delle spese sostenute, **fino ad un massimo di 1.000,00 Euro** qualora a seguito di perdita totale del punteggio iniziale si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.

La Compagnia garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.

Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

Consul/DAS telefonica con il Numero Verde **800.04.01.01**

- L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
 - consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
 - Consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il Numero Verde 800.849.090.
- Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere professionalmente trattati e eseguiti:
- In tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale
 - In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale e per Patente a Punti.

Art 3.3 - Persone assicurate

- nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo

- nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il proprietario del veicolo
- relativamente all'Art. 3.2 lettera f): il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una Società.

In caso di vertenza tra il Contraente e altra persona assicurata, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.

4 Art. 3.4 - Esclusioni

La garanzia non vale:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. 3.2 lettera f)
- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente
- se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante
- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa
- se il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.
- se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Art. 3.5 - Insorgenza del sinistro

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza. **Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.**

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- **vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse**
- **procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.**

Art. 3.6 - Denuncia di sinistro e scelta del legale

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde **800.04.01.01** - (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 3.7). Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile.

L'Assicurato deve immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d'interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Art. 3.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 3.8 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una definizione concordata della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 3.6.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascia le necessarie procure.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 3.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata indirizzata all'altra parte, può essere demandata ad un arbitro sulla cui desi-

gnazione le Parti devono accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Le Parti anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente.

Art. 3.10 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Sezione 4

Assistenza Stradale

(garanzia attiva solo se acquistata)

Premessa

La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA, si avvale di: **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.** - con sede in Milano Piazza Trento, 8. Numero Verde **800-069478** oppure +39 (02) 58286.446

Condizioni Generali Assistenza

Art 4.1 - Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle successive Sezioni. In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Art 4.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato può telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800-069478 oppure al numero di Milano 02-58286.446

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegram-

ma a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del veicolo
3. Il Nome e Cognome
4. Numero di polizza preceduto dalla sigla: ZTEA per la forma "Standard", ZTEB per la forma "Classic", ZTEC per la forma "Top"
5. L'indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Centrale Operativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interviene direttamente **o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

📞 Art 4.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso;

c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;

d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;

f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;

g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;

h) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso;

i) Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;

j) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specifica-

tamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione;

k) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Art 4.4 - Garanzie specifiche

In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:

- A. Forma "Standard" (valida per ciclomotori)**
- B. Forma "Classic" (valida per motocicli)**
- C. Forma "Top" (valida per motocicli)**

A. Forma "standard"

A.1 Depannage

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nella zona in cui si è verificato il Sinistro e la invierà per provvedere alla riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Centrale Operativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso stradale" art. A.2. La Compagnia tiene a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

A.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 200,00 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.**

In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni vengono fornite direttamente dalla

Centrale Operativa. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente, il guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

Sono altresì escluse dalla garanzia prestata le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

A.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.** In caso di incidente avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

A.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato deve rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

A.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 6.000,00 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B. Forma "Classic"

(Tutto ciò che è compreso nella forma "Standard" ed inoltre tutte le garanzie previste dal punto B.1 al B.21)

B.1 Autodemolizione

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103, come modificato dal D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modificazioni), debba procedere alla demolizione

del Veicolo e alla sua cancellazione al P.R.A., la Centrale Operativa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:

- A. il recupero del Veicolo, previo appuntamento con l'Assicurato;
- B. il trasporto del Veicolo al Centro di Demolizione autorizzato;
- C. il rilascio all'Assicurato o a terzi incaricati dallo stesso, all'atto del ritiro, delle idonee dichiarazioni a norma di legge;
- D. l'invio all'Assicurato da parte del Centro di Demolizione, a mezzo raccomandata A.R., dei certificati di avvenute demolizione e cancellazione al P.R.A..

Qualora il Veicolo sia stato assoggettato ad asportazioni di parti e/o danneggiamenti tali da richiedere l'intervento di mezzi eccezionali per il suo recupero, l'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve dare immediata segnalazione alla Centrale Operativa, la relativa maggiorazione di costo per l'intervento del mezzo eccezionale resta a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

Nel caso in cui lo stato del Veicolo non sia segnalato tempestivamente e all'atto del suo recupero si rilevi la necessità dell'utilizzo di un mezzo eccezionale il costo della seconda uscita rimane a totale carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, contestualmente alla consegna del Veicolo di cui al precedente punto A., la seguente documentazione:

- a) ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del Veicolo relativi sia ai giorni antecedenti la richiesta dell'Assicurato alla Centrale Operativa che ai successivi 15 giorni;
- b) libretto di circolazione in originale;
- c) foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- d) targhe veicolo;

in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, di cui ai punti b), c) e/o d), l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- e) codice fiscale (fotocopia);
- f) documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- g) documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

B.2 Invio di un'autoambulanza (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di lesioni da Incidente stradale l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Centrale Operativa invia direttamente l'autoambulanza, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

B.3 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

B.4 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane
- tempo sulle strade
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
- informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).

B.5 Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'auto di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese possono essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.6 Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora, il Veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

La garanzia è operante quando il Sinistro si veri-

fica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.7 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il Veicolo in conseguenza di incendio, guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, fornendo:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un Veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La Compagnia tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.8 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600,00 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.9 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per lesioni subite a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Compagnia tiene a proprio carico le spese dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.10 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile

provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.11 Trasmissione messaggi urgenti

Se l'Assicurato, in viaggio dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.12 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di di lesioni causate da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Compagnia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.13 Rientro sanitario

Qualora a seguito di lesioni causate da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusiva-

mente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiederne a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addiungano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.14 Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente B.13., i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

La Compagnia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiederne a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.15 Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito lesioni conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

La Compagnia tiene a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Centrale Operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.16 Rientro salma

Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà e effettuerà il trasporto

della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Centrale Operativa abbia ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per la somma costituente maggiore esborso. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso).

B.17 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo rimpatrio, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.18 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 1.500,00**

La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.19 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato stesso

necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.20 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere

Qualora l'Assicurato, a seguito di lesioni causate da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la Centrale Operativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro. La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

B.21 Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico,
- perdita di possesso, può contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito a Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia tiene direttamente a proprio carico i relativi costi.

C. Forma "Top"

(Tutto ciò che è compreso nella forma "Standard" e nella forma "Classic" con l'esclusione della garanzia prevista al punto B5 "auto in sostituzione", che risulta integralmente sostituita dalla garanzia al punto C1)

C.1 Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i temporari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'auto di 1200 cc. in caso di immobilizzo di un motociclo; un'auto di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc. in caso di immobilizzo di un'autovettura, per un massimo di:

- 7 giorni con percorrenza illimitata, in caso di guasto, Inci-

dente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata
• 30 giorni con percorrenza illimitata, in caso di Furto totale o Rapina.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facultative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale

richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Consigli utili in caso di Sinistro

Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve **comunicare telefonicamente l'evento** (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie) e, come prescritto dal Codice Civile, **dare avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto** o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.

Disciplina del Risarcimento Diretto

Limitatamente all'ipotesi in cui il **Sinistro** si sia **verificato tra non più di due veicoli**, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l'Assicurato danneggiato - proprietario del Veicolo e/o conducente del Veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve **rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto**. La richiesta può essere presentata per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma e per via telematica. La Compagnia Assicurativa formulerà un'offerta di risarcimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento nel caso di lesioni personali, e di 60 giorni nel caso di danni riguardanti i soli veicoli o le cose. Qualora il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro o dagli Assicurati, il termine indicato diventa pari a 30 giorni. Ove è possibile, si raccomanda di raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. La liquidazione del Risarcimento viene effettuata dalla Compagnia di Assicurazione entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato danneggiato dell'offerta di Risarcimento. I Sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.

Atti Giudiziali

La legge 26.11.1990 n. 353 e s.m.i ha ristretto i tempi neces-

sari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evitare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certificazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell'atto di costituzione.

Incendio o Furto

In caso di Sinistro derivante da questi eventi occorre **presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia**.

Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, è necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra.

Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.

Europ Assistance

Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Centrale Operativa di Europ Assistance e da questa preventivamente autorizzato.

Carta Verde

È il documento che dimostra **la copertura assicurativa nei paesi extra extra UE indicati sulla Carta Verde** stessa. Deve essere richiesta alla Compagnia.

All'estero: in caso di Incidente compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente secondo le indicazioni già sopra riportate. In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di assicurazione. Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l'ufficio corrispondente all'estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all'Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.

In ogni caso, per gli incidenti con veicoli stranieri, è possibile prendere direttamente contatto con l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Venezia n. 8 - 20121 MILANO - Telefono (02) 77.391.1.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni d Assicurazione è aggiornato al 06/2012.



Zuritel S.p.A. società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Telefono +39.0259661 - Fax +39.022662212 .
Indirizzo PEC: Zuritel@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

